

In sintesi, anche se in prospettiva il livello di concorrenzialità è orientato a salire a causa della crescita della numerosità di operatori offerenti il servizio e a causa della crescita dei volumi di traffico data l'estensione della base di clientela mobile cui è rivolta la chiamata (con evidenti effetti esternalità), ad oggi e nel breve termine i prezzi non subiscono una naturale tendenza all'orientamento al costo.

In assenza di una sufficiente pressione concorrenziale sui prezzi dell'operatore avente notevole forza di mercato sul mercato della rete telefonica pubblica e con rilevante potere di mercato nella determinazione del prezzo di tale tipologia di comunicazioni, dovrebbe ricoprire i costi allocati più un ragionevole tasso di rendimento del capitale.

Sotto il profilo dell'allocatione dei costi di rete le chiamate fisso-mobile possono essere confrontate con le chiamate telefoniche fisso-fisso, in quanto attraversano le stesse componenti di rete per l'instradamento della comunicazione. Il costo della rete dovrebbe tener conto della distanza percorsa dal punto di accesso alla rete fissa fino al Punto di Interconnessione con la rete mobile (MSC). L'operatore di rete fissa, inoltre, non conoscendo l'ubicazione del cliente mobile chiamato e dovendo pagare lo stesso prezzo per la terminazione del traffico, rilascerà la chiamata al Pdl più vicino. Data la densità sul territorio dei MSC degli operatori mobili, la chiamata percorrerà sulla rete fissa un tratto di rete a livello locale. Considerando il livello superiore di tale rete (SGT), il costo per l'instradamento della chiamata su rete fissa è pari ad un valore massimo di 31 lire/min. (*set up* + trasporto). A questo costo va aggiunto il costo del *link* di interconnessione alla rete mobile pari a circa 3.2 lire/min. La rimanente quota dovrebbe andare a compensazione dell'accesso al cliente e prevedere un ragionevole tasso di remunerazione del capitale.

Occorre, inoltre, tener conto degli effetti, in termini di competitività, prodotti sugli operatori nuovi entranti che utilizzano la rete di Telecom Italia per raccogliere le chiamate e instradarle sulla propria rete. In tal caso i costi sostenuti per instradare una chiamata fisso-mobile possono essere valutati prendendo a riferimento i prezzi del listino di interconnessione di Telecom Italia, considerando il caso in cui l'operatore non abbia stipulato un contratto di interconnessione diretta con l'operatore mobile, ma effettui la chiamata tramite "triangolazione" nazionale, in altre parole transitandola sulla rete di Telecom Italia. In tal caso i costi sostenuti da un operatore di rete fissa sarebbero: costo di raccolta della chiamata a livello di SGT di 31 lire/min; costo del transito su doppio SGT di 159 lire/min.; costi fissi di interconnessione (a livello di SCT) stimati in un massimo di 15 lire/min. (*Kit* di interconnessione e collegamenti trasmissivi). La somma di tali costi è pari a 62 lire/min. La rimanente quota dovrebbe coprire i costi diretti e indiretti (es. commerciali) dell'operatore e consentire un *mark up* sui costi quale rendimento degli investimenti. Occorre, inoltre, considerare che le stesse relazioni di interconnessione a livello di SGT consentono all'operatore di gestire tutte le tipologie di traffico in *carrier selection* (distrettuale, interdistrettuale, ecc.) e non solo il traffico fisso-mobile, con rilevanti effetti in termini di costo al minuto.

Sulla base del confronto con i costi sostenuti dall'operatore Telecom Italia e pur tenendo conto degli effetti prodotti sulla concorrenza, l'analisi ha rilevato che Telecom Italia trattiene, dato l'attuale valore della *retention* di 172 lire/min, un margine sui profitti elevato, a danno dei consumatori e di un'efficiente allocatione delle risorse. Tale analisi è supportata dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La valutazione dell'elevatezza è, infine, riscontrabile dalla stessa contabilità regolatoria di Telecom Italia con riferimento all'anno 1998. L'analisi del conto economico del traffico radiomobile mostra ricavi complessivi per Telecom Italia per l'aggregato "Traffico Radiomobile" pari per il 1998 a 2172 miliardi di lire (di cui 1696 per le comunicazioni fisso-mobile); costi operativi complessivi pari a 784 miliardi per un margine di 1388 miliardi di lire.

Telecom Italia ha fatto osservare in sede di audizione che il margine derivante dalle comunicazioni fisso-mobile serve in parte a compensare i costi di accesso alla rete pubblica commutata. Nel 1998 tale contribuzione è pari, sempre sulla base della contabilità regolatoria di Telecom Italia, a 813 miliardi di lire.

Le comunicazioni "radiomobili" (fisso-mobile e mobile-fisso) presentano, quindi, un margine positivo al netto anche della contribuzione ai costi dell'accesso, di 575 miliardi di lire, che giustifica un ulteriore riallineamento ai costi da parte dell'Autorità. Inoltre, data la previsione di crescita di tale segmento di mercato sul mercato complessivo delle telecomunicazioni, il riposizionamento di

Telecom Italia su valori di prezzo maggiormente orientati ai costi rappresenta nel medio termine un miglioramento dei livelli di competitività di tale operatore.

Ulteriore considerazione nella valutazione della *retention* è quella dell'analisi della ripartizione della quota dell'operatore di rete fissa rispetto alla parte di terminazione su mobile. La riduzione deve, infatti, essere proporzionata in modo da tener conto degli effettivi costi di rete sottostanti al fine di non creare squilibri tra i due mercati. Una riduzione della quota di terminazione richiede, quindi, laddove i due valori risultassero non in linea con i rispettivi costi, una riduzione anche della quota di *retention*.

La riduzione della *retention* rende, infatti, maggiormente dipendente l'operatore di rete fissa dalla quota di terminazione. Laddove quest'ultima non fosse proporzionale ai costi effettivi del servizio potrebbero generarsi, quindi, effetti distorsivi sul mercato. La distorsione, inoltre, aumenta in presenza di operatori integrati che hanno eventualmente la possibilità di incrociare i costi sottostanti ai due servizi nella definizione dei propri margini, rispetto ad operatori non integrati che sarebbero ulteriormente penalizzati.

La riduzione della *retention*, data la forte dipendenza degli operatori mobili dal prezzo di terminazione (in quanto il mercato del traffico originato da rete Telecom Italia e terminato su rete radiomobile rappresenta nel 1998 una quota del 38% dei ricavi complessivi per TIM e il 45% per Omnitel), costituisce, di conseguenza, un ulteriore elemento di cui tenere conto nella decisione di riduzione dell'attuale prezzo di terminazione applicato dagli operatori radiomobili.

Sulla base di quanto emerso nella valutazione dei mercati di riferimento, l'Autorità definisce il percorso di regolamentazione della terminazione verso reti radiomobili e delinea le azioni di intervento al fine di fissare le modalità e i criteri sottostanti alla presentazione di un'offerta commerciale alla clientela da parte dell'operatore Telecom Italia.

DELIBERA:

TITOLO I - *Regolamentazione della terminazione sulle reti degli operatori TIM e Omnitel*

1) Il prezzo di terminazione sulle reti degli operatori TIM e Omnitel non può essere maggiore di 360 lire al minuto. Tali operatori possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie uguali a quelle dei servizi finali offerti da Telecom Italia. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento all'anno precedente.

2) Gli operatori TIM e Omnitel sono tenuti a presentare all'Autorità contabilità dei costi di interconnessione costruita applicando il sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e a dare evidenza del tasso di remunerazione del capitale impiegato calcolato in base al WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), entro il 30 aprile 2000 e con riferimento ai dati contabili relativi all'anno 1998 e preconsuntivo 1999. A tal fine l'Autorità determina, previa consultazione con gli operatori interessati, i criteri e le modalità per la costruzione del modello di contabilità e di separazione contabile, entro il 31 gennaio 2000.

TITOLO II - *Riallineamento della retention ai costi delle comunicazioni telefoniche*

1) Il valore della *retention* di Telecom Italia non può essere maggiore di 110 lire al minuto. Telecom Italia può articolare la quota di *retention* su due fasce orarie intera e ridotta. L'articolazione sulle due fasce orarie deve avvenire nel rispetto del predetto valore, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico originato dalla rete di Telecom Italia nelle singole fasce orarie con riferimento all'anno precedente.

2) Telecom Italia può altresì articolare il valore della *retention* di cui al punto precedente sulla base del diverso contratto di abbonamento alla rete pubblica commutata sottoscritto dalla clientela

(residenziale o affari), mantenendo comunque il vincolo di cui al punto 1 per ognuno dei due profili offerti.

3) Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità le variazioni dei contratti di interconnessione firmati con gli operatori di rete mobile al fine di consentire la verifica della separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.

TITOLO III - *Struttura e articolazione dei prezzi finali offerti da Telecom Italia*

1) Il prezzo finale è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.

2) Il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane.

3) Il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione, indicato dall'Autorità nel caso di TIM e Omnitel, o negoziato da Telecom Italia con gli altri operatori mobili. Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati in base all'operatore mobile su cui è terminata la chiamata.

4) Telecom Italia può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito al Titolo II, punto 2.

5) Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del D.P.R. 318/97 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del D.P.R. 318/97.

TITOLO IV - *Condizioni generali*

1) Gli operatori mobili che hanno offerto sconti sul traffico fisso-mobile in virtù della titolarità del prezzo nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera 85/98, sono tenuti a comunicare alla propria clientela, con un preavviso di 30 giorni, il mutamento delle condizioni contrattuali sulla base dell'evoluzione della normativa.

2) Il prezzo di terminazione degli operatori T.I.M. e O.P.I., di cui al Titolo I, punto 1, si applica a tutti i contratti di interconnessione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Gli operatori TIM e Omnitel hanno l'obbligo di informare tempestivamente gli operatori con cui hanno stipulato contratti di interconnessione della variazione delle condizioni economiche di terminazione sulle rispettive reti. I nuovi valori hanno efficacia alla data di entrata in vigore del seguente provvedimento.

3) La quota di *retention* di Telecom Italia, di cui al Titolo II, punto 1, ha efficacia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4) Telecom Italia sulla base del contenuto del presente provvedimento è tenuta a presentare all'Autorità una nuova offerta relativa alle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

5) L'Autorità si pronuncia sul contenuto della proposta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia, alla società T.I.M. e alla società Omnitel Pronto Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 6 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Alessandro Luciano

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999

Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia s.p.a. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL (Deliberazione n. 407/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 21 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'art. 6, comma 22;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni";

Visto il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103";

Visto il D.M. 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217, del 22 settembre 1999;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni";

Viste le risultanze istruttorie del procedimento sul tema dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

Vista la comunicazione di Telecom Italia in data 29 ottobre 1999, Prot. 28848-01 "Servizio di trasporto dati ad alta velocità per la connessione a Internet", relativa all'introduzione di una nuova modalità di offerta, per servizi ad alta velocità basati sulle applicazioni delle tecnologie ADSL, volta a sospendere le iniziative commerciali già comunicate all'Autorità, in data 29 settembre 1998, prot. 27168 "Introduzione della tecnologia ADSL", e integrazioni del 15 ottobre 1998 "Obblighi di comunicazione ex art. 7, D.P.R. n. 420/95" e successive comunicazioni;

Vista la nota dell'Autorità in data 25 novembre 1999, prot. 16861/A99 "Richiesta di informazioni in merito all'offerta agli ISP di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM", di informazioni supplementari in merito alla comunicazione di Telecom Italia di cui al precedente punto con la quale l'Autorità chiede di sospendere le iniziative di commercializzazione in atto;

Vista la nota di Telecom Italia del 29 novembre 1999, prot. 31854-01, "Richiesta di informazioni in merito all'offerta agli ISP di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM";

Vista la documentazione integrativa prodotta da Telecom Italia in occasione dell'incontro tenuto con l'Autorità, il 30 novembre e la nota della stessa Telecom Italia in data 3 dicembre 1999;

Vista la nota dell'Autorità in data 6 dicembre 1999, prot. 17289/A99 "Offerta al canale indiretto di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM, con la quale comunica a Telecom Italia che, poiché l'offerta di servizi in tecnologia ADSL e ATM rappresenta un nuovo servizio piuttosto che una "nuova modalità di offerta commerciale", in sostituzione di quella precedentemente commercializzata e comunicata in data 29 settembre 1998, l'offerta di tali servizi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6, comma 22, del D.P.R. 318/97;

Vista la nota di Telecom Italia S.p.A. in data 10 dicembre 1999, Prot. 33514-01 "Offerta di servizi dati ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM - offerta *wholesale*, relativa alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 22, del D.P.R. n. 318/97, per la fornitura di servizi all'ingrosso ("*wholesale*"), di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione della tecnologia ADSL in ambito urbano e la documentazione fornita in occasione dell'incontro con l'Autorità in data 10 dicembre 1999;

Vista la documentazione integrativa di Telecom Italia pervenuta in data 13 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente Telecom Italia alla fornitura del servizio in questione stabilendo condizioni transitorie al fine di assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, nonché di orientamento ai costi, anche in considerazione del fatto che la stessa è notificata come avente notevole forza di mercato;

Vista la proposta formulata dai competenti uffici;

Udita la relazione al Consiglio del prof. Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA:

I. L'Autorità rilascia, ai sensi dell'art. 6, comma 22, D.P.R. n. 318/97, l'autorizzazione provvisoria alla TELECOM ITALIA s.p.a., con sede legale in via Bertola 34, 10122 Torino, *per la fornitura di servizi all'ingrosso ("wholesale") di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione della tecnologia ADSL, agli operatori di telecomunicazioni, muniti di licenza individuale e/o autorizzazione generale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97.*

II. L'autorizzazione provvisoria riguarda le aree indicate nel piano di sviluppo per gli anni 1999 (25 città con 350 centrali interessate) e 2000 (47 località con 50 centrali interessate), conformemente a quanto comunicato da Telecom Italia, in data 3 dicembre 1999, con la nota citata in premessa.

III. L'autorizzazione è subordinata agli obblighi e vincoli previsti dalla normativa vigente, da quelli indicati nella domanda e nella documentazione integrativa citata in premessa nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

1) nelle offerte agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97, deve essere espressamente indicata la natura provvisoria del presente provvedimento;

2) in ottemperanza al principio di parità di trattamento, l'offerta dei citati servizi all'ingrosso ("wholesale") deve essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97, di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale. A tal fine, nell'offerta al pubblico ("retail") di servizi di accesso veloce ad Internet basati sulla tecnologia ADSL da parte delle proprie controllate, collegate e/o divisioni, Telecom Italia dovrà prevedere condizioni trasparenti e non discriminatorie tali da non violare detti principi;

3) Telecom Italia, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà fornire all'Autorità i seguenti dati:

a) contabilità separata dei servizi oggetto della presente autorizzazione offerti alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative, nonché evidenza dei criteri di determinazione delle relative condizioni economiche, disaggregate per componenti;

b) indicazione del numero e del costo dei circuiti diretti numerici necessari per poter usufruire dell'offerta ADSL, nonché delle relative modalità di fornitura;

c) condizioni generali di *Service Level Agreement* (SLA) che, tra l'altro, comprendano:

1. processi e modalità di fornitura del servizio ("*provisioning*"), con particolare riferimento ai tempi di comunicazione della utilizzabilità di collegamenti ADSL e di messa a disposizione degli stessi da parte di Telecom Italia e relative penali in caso di ritardo;

2. modalità e costi di risoluzione dei casi di non immediata attivabilità e modalità e tempi di comunicazione delle motivazioni nei casi di non attivabilità;

3. procedure e tempistiche per la segnalazione e la riparazione dei guasti;

4. livelli massimi di interferenza, in particolare quelli determinati dalla presenza di altre linee ADSL ed eventuali modalità e tempistiche di attenuazione delle interferenze stesse;

d) definizione della qualità minima resa disponibile da Telecom Italia, sia a livello complessivo sia a livello di ciascun elemento della rete;

e) compatibilità degli apparati ADSL a standards internazionali (ETSI/ITU) e relative specifiche tecniche;

f) indicazione degli apparati di terminazione di rete, disponibili sul mercato compatibili con il servizio;

g) compatibilità delle interfacce degli apparati ATM e relative specifiche tecniche, nonché delle interfacce dei sistemi di gestione di rete;

h) indicazione della configurazione del Multiplex ADSL e dei relativi collegamenti (instradamento virtuale e canale virtuale, "*Virtual Path e Virtual Channel*"), e dei parametri prestazionali.

IV. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità ed ai soggetti interessati eventuali variazioni alle condizioni di fornitura di servizi in tecnologia ADSL di cui al presente provvedimento, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di commercializzazione delle stesse.

V. Telecom Italia, in coerenza con quanto disposto al punto III, 2), del presente provvedimento, dovrà fornire copia del contratto di servizio che disciplina le condizioni di fornitura del servizio all'ingrosso ("*wholesale*") di accesso ad Internet, oggetto della presente autorizzazione, fra Telecom Italia e società controllanti, controllate, collegate e/o proprie divisioni operative, entro 30 giorni dalla sua conclusione. L'eventuale offerta economica al pubblico ("*retail*") comprensiva di una descrizione dettagliata dei costi, con evidenziazione, tra l'altro, dei costi di commercializzazione e di quelli di gestione del cliente, deve essere previamente comunicata all'Autorità, la quale è tenuta a verificarla ai sensi del D.P.R. 318/97. In tale sede l'Autorità potrà modificare le condizioni relative alla fornitura di servizi all'ingrosso oggetto del presente provvedimento.

VI. Telecom Italia si impegna a versare i contributi relativi all'istruttoria e all'attività di controllo e verifica allorché saranno stabilite le condizioni definitive, di cui all'art. 6, comma 22, D.P.R. 318/97 citato nelle premesse.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Silvio Traversa

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 13 gennaio 2000

Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia (Deliberazione n. 4/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2000 ed in particolare nella prosecuzione del 12 gennaio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";

Vista la propria delibera n. 338/99, del 6 dicembre 1999 recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia" e in particolare il Titolo I, punti 1 e 2;

Vista la comunicazione della società Omnitel a Telecom Italia e all'Autorità del 22 dicembre 1999 relativa alle condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;

Vista la comunicazione della società Telecom Italia Mobile a Telecom Italia e all'Autorità del 22 dicembre 1999 relativa alle condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;

Vista la proposta di variazione dei prezzi presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 23 dicembre 1999;

Vista la comunicazione della società Wind a Telecom Italia e all'Autorità del 28 dicembre 1999 relativa alle condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;

Vista la comunicazione della società Telecom Italia all'Autorità in data 7 gennaio 2000;

Sentita la società Telecom Italia;

Udita la relazione del Commissario Avv. Alessandro Luciano al Consiglio nella seduta del 12 gennaio 2000, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Considerato:

1. Struttura dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile da Telefonia Pubblica

I prezzi delle comunicazioni originate da apparecchi a disposizione del pubblico verso operatori radiomobili si compone di una quota di *retention* dell'operatore della rete di Telefonia Pubblica e di una quota di terminazione versata da tale operatore come corrispettivo dei servizi di interconnessione. La delibera 338/99 dell'Autorità ha fissato la quota di terminazione degli operatori notificati TIM e Omnitel ad un valore medio massimo di 360 lire/min., stabilendo inoltre la possibilità di articolazione di tale valore sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti.

Gli operatori radiomobili hanno articolato tale valore per fasce orarie e hanno comunicato tale variazione alla società Telecom Italia e all'Autorità.

Considerando che la variazione di tale valore deve essere trasferita sui prezzi finali a diretto beneficio della clientela, così come stabilito nei criteri fissati dall'Autorità, i prezzi fisso-mobile delle comunicazioni da rete TP di Telecom Italia devono essere modificati di conseguenza.

2. Sintesi della proposta di Telecom Italia

Telecom Italia, alla luce di quanto esposto al punto 1, ha inviato all'Autorità una proposta di variazione dei prezzi alla clientela finale in data 23 dicembre 1999. In un secondo tempo, su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito all'Autorità le informazioni necessarie a verificare il rispetto

dei principi di trasparenza dei costi e di separazione della quota di terminazione da trasferire sui prezzi finali.

In particolare, la proposta di Telecom Italia 23 dicembre 1999, contiene le condizioni di variazione dei ritmi applicati alle comunicazioni fisso-mobile originate da apparecchi a disposizione del pubblico (Telefonia Pubblica). Il modello di *pricing* scelto per tali comunicazioni è quello a scatti con valori di ritmo applicati con modalità sincrona. La proposta, infine, non prevede l'articolazione per fasce orarie.

Il valore dei nuovi ritmi deve rispettare il principio dell'articolazione sulla base del traffico originato dalla rete di Telecom Italia e terminato sugli operatori radiomobili sulla base delle variazioni comunicate a Telecom Italia rispettivamente in data 22 dicembre 1999 con riferimento a TIM e Omnitel e 28 dicembre 1999 con riferimento all'operatore Wind.

Verificato:

– Il rispetto delle procedure di comunicazione dei prezzi di terminazione da parte degli operatori radiomobili già operativi sul mercato;

– Il rispetto del trasferimento dei minori costi di terminazione sui prezzi finali delle comunicazioni originate da apparecchi a disposizione del pubblico;

– Il rispetto della separazione della quota di terminazione dai prezzi finali e l'indipendenza della quota di *retention* dal traffico terminato sulle reti degli operatori mobili;

– Il rispetto della differenziazione dei prezzi sulla base dei diversi prezzi di terminazione negoziati con gli operatori radiomobili;

DELIBERA:

Articolo unico

1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia alla commercializzazione dell'offerta dei nuovi prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate da apparecchi a disposizione del pubblico a cui applicare i seguenti ritmi:

Impulsi alla risposta	Ritmo Sincrono Posticipato (secondi)		
	vs Tim	vs Omnitel	vs Wind
2	19,2	18,8	19,4

Il valore dell'impulso della Telefonia Pubblica resta fissato a 181,82 lire (IVA esclusa)

2. I ritmi di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 30° giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

3. La società Telecom Italia provvede a dare comunicazione alla clientela della variazione dei prezzi.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorità

Napoli, 13 gennaio 2000

Il Commissario relatore
Alessandro Luciano

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999 (Deliberazione 1/00/CIR)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 febbraio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "l'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il provvedimento del Ministero delle Comunicazioni del 3 aprile 1998, relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n.101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.193 del 18 agosto 1999;

Vista la propria delibera n.197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 15 luglio 1999;

Sentita la società Telecom Italia nelle audizioni del 4 ottobre e 10 dicembre 1999;

Vista la documentazione e le note trasmesse dai seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia: MCI WorldCom S.p.A., RSL COM Italia S.r.l., Colt Telecom S.r.l., Swisscom S.p.A., Infostrada S.p.A., Global One Communications S.p.A., MetroWeb S.p.A., SPAL Telecommunications S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., TMI Ltd, Albacom S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.A., Plug it S.p.A., Welcome Italia S.p.A., FaciliCom International S.r.l., Worldlink S.p.A.;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in data 26 agosto, 6 e 20 ottobre, 8 e 11 novembre e 14 dicembre 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita, nella riunione della Commissione del 22 dicembre 1999, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione del 23 dicembre 1999 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia, in relazione ai servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione dell'operatore e portabilità del numero, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000;

Visto il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 9 febbraio 2000;

Vista il parere espresso dalla Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Società dell'informazione) in data 8 febbraio 2000;

Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci;

Considerato quanto segue:

1. Riferimenti normativi

L'articolo 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una "notevole forza di mercato".

L'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".

Con delibera dell'Autorità n.197/99 del 7 settembre 1999, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e nel mercato dell'interconnessione.

In ragione di tale determinazione, la società Telecom Italia è tenuta a provvedere, ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a garantire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività e orientamento ai costi.

L'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE e dalla normativa nazionale, all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

L'Autorità dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento.

2. L'attività istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento

L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 1999, presentata all'Autorità in data 15 luglio 1999, ha costituito oggetto di una attività istruttoria dell'Autorità, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari. L'Autorità ha formalmente richiesto agli operatori licenziatari di far pervenire i propri commenti sull'offerta di interconnessione di riferimento ed avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti di tale offerta. Tale attività istruttoria ha evidenziato che alcuni aspetti dell'offerta di interconnessione di riferimento non rispondono esaurientemente ai principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sulla base delle risultanze istruttorie, si è ritenuto opportuno intervenire sull'offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:

- a) la modifica di alcune condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi;
- b) l'esplicitazione nell'offerta di interconnessione di riferimento di maggiori informazioni circa alcuni servizi in essa previsti;
- c) l'inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione.

A.A supporto della decisione di modificare alcune condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi, si ritiene quanto segue:

1) Per i casi di accesso da parte di abbonati ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, l'Autorità richiama il principio generale secondo il quale le condizioni economiche di interconnessione debbono essere disaggregate per servizi e per componenti e tali da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. In applicazione di tale principio, nei casi di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, Telecom Italia deve essere remunerata esclusivamente per la fornitura del servizio di trasporto delle chiamate originate da propri abbonati sino al punto di interconnessione, nonché in ragione di eventuali attività di fatturazione o di rischio di insolvenza, ed è tenuta a corrispondere all'operatore che offre il servizio eventuali quote che vengono addebitate al chiamante. Tali ricavi infatti spettano all'operatore che fornisce il servizio non geografico (per esempio, i servizi ad addebito ripartito).

2) L'Autorità constata che il mercato degli scambi di traffico internazionale è caratterizzato da una crescente dinamicità, con prezzi di terminazione internazionale soggetti a periodici e frequenti aggiornamenti, sia alla luce dell'evoluzione delle dinamiche concorrenziali, sia alla luce della crescente presenza sul mercato di alternative di instradamento derivanti dalla presenza di una pluralità di operatori. In ogni caso, l'Autorità ritiene che tale dinamicità debba essere tenuta in considerazione esclusivamente in coerenza con una rigorosa applicazione del rispetto del principio di non discriminazione.

In base a tale principio, le condizioni economiche per il traffico internazionale uscente, definite nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, devono essere riconosciute, in maniera uniforme, alla generalità degli operatori escludendo ogni eventuale flessibile applicazione delle stesse (es. sconti a volume ovvero basati sulla durata contrattuale). Ciò premesso, si ritiene che, in applicazione del principio di orientamento ai costi, laddove Telecom Italia benefici di riduzioni di costo per particolari direttrici internazionali, ovvero di sconti a volume o, ancora, sia soggetta a condizioni economiche diverse per la terminazione delle chiamate su reti fisse o reti mobili, possa essere riconosciuta una conseguente maggiore flessibilità delle voci relative all'instradamento del traffico verso l'estero rispetto alla generalizzata validità annuale delle condizioni economiche previste nell'offerta di interconnessione di riferimento. Tale esigenza deve essere peraltro temperata con l'obbligo per Telecom Italia di definire prezzi per i servizi di interconnessione orientati ai costi e di

mettere a disposizione dell'Autorità le informazioni necessarie ad esercitare le proprie competenze di verifica degli stessi.

3) Alcuni interventi si rendono necessari in relazione ai servizi di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, per l'instradamento dei quali si fa ricorso alle funzionalità di rete intelligente; ciò sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per ciò che concerne le attuali condizioni economiche proposte da Telecom Italia.

Relativamente alle attività di configurazione, attualmente Telecom pone come requisito essenziale per l'avvio dell'interconnessione l'espletamento di alcune attività di configurazione, sia su tutte le proprie centrali (SGU ed SGT) di commutazione aperte all'interconnessione, sia sulla propria rete intelligente.

Premesso che i criteri adottati da un operatore per la determinazione di costi da ribaltare su altri operatori, oltre a dover essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, debbono stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche e gestionali efficienti al fine di ridurre il più possibile l'insieme dei costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni, si ritiene che l'attuale modalità procedurale attuata da Telecom Italia non costituisca una soluzione ottimale, in quanto implica attività sia a livello di rete intelligente che a livello di rete di commutazione (queste ultime eseguibili a livello centralizzato).

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di dare una maggiore trasparenza agli operatori che richiedono l'interconnessione, che tutte le attività di configurazione e le relative condizioni economiche siano puntualmente esplicitate nell'offerta di interconnessione di riferimento.

In aggiunta a tali costi di configurazione, Telecom Italia richiede, nel caso del servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi non geografici di altri operatori, la corrispondenza, oltre alle normali tariffe per il traffico commutato, di una componente aggiuntiva per singola chiamata, giustificata sulla base di un utilizzo di risorse di rete intelligente. Si ritiene che, in linea generale, il ricorso a risorse di rete intelligente debba contribuire ad ottimizzare l'utilizzo della rete ai fini del trasporto delle singole chiamate e, sulla base di tale considerazione, si ritiene che l'offerta di tali prestazioni da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento alle condizioni economiche) non risulti in linea con tale principio, costituendo anzi un ostacolo alla diffusione dei servizi da parte degli altri operatori.

Un utile riferimento in merito è fornito anche dai confronti internazionali, dai quali si ricava che nei principali Paesi europei non viene riconosciuta agli operatori notificati alcuna componente aggiuntiva per la remunerazione dell'utilizzo della rete intelligente ai fini dell'instradamento delle chiamate. D'altro canto, una puntuale verifica dei prezzi relativi ai servizi di raccolta forniti dall'operatore notificato nei vari Paesi europei ha evidenziato l'allineamento di tali prezzi alle indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 e successivi aggiornamenti.

La lettura combinata di tali evidenze consente di concludere che i prezzi di interconnessione per il traffico commutato definiti secondo la "buona prassi corrente" possono essere considerati adeguati ai fini della remunerazione dell'operatore per un utilizzo efficiente della propria rete ai fini dell'instradamento e trasporto delle chiamate, ivi compreso l'eventuale ricorso a funzionalità di rete intelligente.

Si rileva, d'altra parte, che i livelli economici dell'attuale offerta commerciale di analoghi servizi da parte di Telecom Italia alla propria clientela finale appaiono incompatibili con l'eventuale applicazione, alle divisioni commerciali della stessa Telecom, di analoghi valori per l'utilizzo di funzionalità di rete intelligente.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha avviato già dalla pubblicazione dell'offerta di interconnessione per il 1998 un'attività istruttoria volta a valutare le condizioni economiche per tali servizi, richiedendo a Telecom Italia informazioni di dettaglio a supporto dell'applicazione di tali valori alle proprie divisioni commerciali, senza ricevere adeguata ed esaustiva giustificazione.

L'Autorità ritiene peraltro indispensabile riconsiderare le condizioni tecniche ed economiche di utilizzo da parte degli operatori di interconnessione delle funzionalità di rete intelligente, anche alla luce del prevedibile aumento dell'utilizzo di tali funzionalità conseguente sia allo sviluppo dei servizi offerti all'interfaccia di interconnessione, sia all'apertura del servizio di portabilità del numero ed alle sue evoluzioni.

B) In merito agli interventi dell'Autorità volti all'esplicitazione nell'offerta di interconnessione di riferimento di maggiori informazioni circa alcuni servizi in essa previsti (in particolare, il servizio di *housing*, le condizioni economiche dei servizi Numero Unico e Numero Personale e la disciplina connessa ai servizi "12") si rileva che essi si basano sul fatto che le informazioni ad oggi riportate nell'offerta di interconnessione di riferimento non risultano in grado di soddisfare completamente il principio di trasparenza. La normativa di riferimento, infatti, dispone esplicitamente che l'operatore notificato debba rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo. Nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, Telecom Italia è tenuta a riportare nell'offerta di interconnessione di riferimento l'indicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei vari servizi in essa contenuti e non può rinviare ad accordi commerciali la definizione di tali condizioni.

Con particolare riferimento al servizio di *housing*, l'Autorità si riserva di richiedere a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni e di intervenire con successive determinazioni.

C) A supporto delle decisioni di inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione, si rileva quanto segue:

1) In relazione all'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità, si ritiene necessario che, laddove non sussistano motivate giustificazioni tecniche, l'offerta di interconnessione di riferimento debba rispettare il principio secondo il quale i servizi e le componenti siano disaggregati in modo tale da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto e che, pertanto, non siano imposti all'organismo richiedente l'interconnessione obblighi o condizioni non adeguatamente giustificabili.

2) Con riferimento al servizio di accesso da remoto ai servizi di Rete Privata Virtuale di operatori interconnessi, si ritiene che il suo inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento sia necessario al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Al fine di garantire la massima interoperabilità tra i servizi offerti dagli operatori (eventualmente, anche a livello internazionale) si ritiene altresì che tale servizio debba essere fornito senza alcuna limitazione all'accesso che non sia tecnicamente giustificabile (es., la fissazione di limiti al numero di cifre supportate in rete). Resta peraltro fermo il principio regolamentare per cui l'utilizzo di una Rete Privata Virtuale possa essere ammesso soltanto per la fruizione delle prestazioni tipiche connesse a tale servizio; al riguardo, ai fini della presente delibera, per Rete Privata Virtuale si intende l'utilizzazione di risorse aperte al pubblico per soddisfare le esigenze di una pluralità di soggetti aventi uno stabile interesse professionale comune tale da giustificare esigenze interne di comunicazione direttamente connesse al predetto interesse.

D) Vengono inoltre stabilite alcune disposizioni finali, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l'Autorità ha avviato con la delibera n. 1/CIR/98 un percorso volto alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale. Tale percorso ha visto una progressiva estensione della concorrenza nei servizi telefonici, sino all'apertura dei servizi in ambito locale. Il più recente passaggio di tale percorso è costituito dalla decisione assunta nell'ambito della delibera n. 101/99 di estendere la prestazione di *Carrier Selection* anche alle chiamate all'interno delle Aree Locali. Tale apertura mira ad estendere la gamma di servizi che possono essere offerti dagli operatori licenziatari, introducendo meccanismi competitivi anche in questo segmento di mercato al fine di generare benefici ai consumatori finali.

In un contesto multi-operatore, l'Autorità ritiene indispensabile prendere in esame l'evoluzione delle attuali modalità di interconnessione, in linea con quanto già prefigurato nell'ambito della delibera n. 1/CIR/98, al fine di completare il processo di apertura del mercato delle telecomunicazioni. In tale ottica, l'Autorità si propone di rivedere, entro il 31 maggio 2000, l'attuale struttura dell'interconnessione con l'obiettivo di renderla progressivamente indipendentemente dall'architettura di rete dell'operatore dominante, nonché di valutare la definizione di nuove aree di raccolta e l'introduzione di prezzi di interconnessione basati sulla distanza chilometrica.

Si rende inoltre necessario adeguare l'offerta di interconnessione al fine di rendere operative le disposizioni di cui alle delibere nn. 101/99 (che dispone l'introduzione della prestazione di *Carrier Selection* in ambito locale), 1/CIR/99, 3/CIR/99 e 4/CIR/99.

Con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla delibera n. 101/99, Telecom Italia è tenuta a garantire, laddove l'operatore interconnesso decida di ampliare i servizi in *Carrier Selection* offerti ai propri clienti, la revisione e l'integrazione degli accordi di interconnessione in vigore, esclusivamente per quanto strettamente connesso alle modifiche del quadro regolamentare. Tale integrazione può prevedere anche la necessità da parte dell'operatore interconnesso di rivedere le proprie previsioni di traffico nonché, conseguentemente, di richiedere a Telecom Italia la fornitura di ulteriori circuiti e kit di interconnessione al fine di offrire tale servizio alla propria clientela. In tali casi, Telecom Italia deve assicurare agli operatori richiedenti la piena disponibilità ad effettuare tempestivamente le necessarie integrazioni dell'accordo, senza applicare alcuna penale o condizione limitativa per l'operatore interconnesso, fermo restando il rimborso dei costi sostenuti.

2) Premesso che è compito primario dell'Autorità promuovere tempestivamente un mercato competitivo delle reti e dei servizi e considerata l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa costituire un riferimento certo ed obiettivo per il mercato, l'offerta di interconnessione di riferimento fornisce agli operatori licenziatari uno strumento indispensabile al fine di valutare e pianificare la propria offerta di servizi sul mercato. In tale prospettiva, si ritiene opportuno che tale offerta sia disponibile in anticipo rispetto alla validità della stessa, al fine di fornire agli operatori interconnessi i necessari elementi informativi e trasparenza sul mercato. Pertanto, l'Autorità, anche nell'ottica del passaggio ad una metodologia di calcolo basata sui costi prospettici incrementali di lungo periodo, ritiene opportuno prevedere a regime che la pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento avvenga secondo tempi tali da permettere agli operatori licenziatari di valutare le condizioni ivi contenute ed all'Autorità stessa di valutare la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni prima dell'entrata in vigore di tale offerta.

3) In attesa della verifica della corrispondenza del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile adottato dall'operatore notificato ai criteri enunciati dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, commi 7 e 12 del medesimo decreto, e in considerazione dell'avvio di un percorso volto al passaggio ad un sistema di contabilità basato su costi incrementali medi di lungo periodo, i valori economici proposti da Telecom Italia per i servizi di traffico commutato di base dovranno in ogni caso essere coerenti con quelli indicati nella raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE e nei successivi aggiornamenti. I prezzi minimi e massimi, calcolati secondo la buona prassi corrente, sono considerati infatti sufficientemente ampi da coprire le differenze di costi tra gli Stati membri.

Tali condizioni potranno essere modificate, nel corso del 2000, per tener conto delle risultanze delle verifiche di adeguatezza dei sistemi di contabilità dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorità ai sensi dei precitati articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997.

Si ritiene inoltre necessario avviare una consultazione pubblica al fine di emanare, entro il 31 maggio 2000, un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti. Tale sistema dovrà essere utilizzato per la definizione delle condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento valida per il 2001.

4) Particolari esigenze di trasparenza, anche ai fini di una puntuale verifica del rispetto del principio di non discriminazione e di orientamento ai costi, si pongono in relazione alla descrizione delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di transito verso operatori terzi.

In relazione a tale servizio, l'offerta di interconnessione di riferimento definisce le condizioni economiche per la fornitura del servizio di commutazione, instradamento e trasporto dalla rete dell'operatore d'origine verso la rete dell'operatore di destinazione, rinviando alla negoziazione individuale con i vari operatori la definizione del prezzo complessivo per la fornitura della prestazione e contravvenendo in ciò al principio generale secondo cui, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, l'offerta deve riportare l'indicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei vari servizi in essa contenuti e non può rinviare ad accordi commerciali la definizione di tali condizioni.

Si rileva peraltro che, stante l'attuale sistema di fornitura del servizio con modalità cd. "a cascata", esigenze di riservatezza costituiscono ostacolo ad una eventuale piena indicazione nell'offerta di interconnessione di riferimento del dettaglio disaggregato delle varie voci che concorrono a formare l'importo richiesto da Telecom Italia all'operatore dalla cui rete la chiamata è originata.

Si ritiene altresì che una rapida implementazione da parte di Telecom Italia di sistemi di fatturazione del servizio di transito di tipo cd. “*direct billing*” possa costituire uno strumento importante al fine di garantire condizioni trasparenti per la fornitura del servizio di transito; allo stato, in attesa della disponibilità tecnica di tale modalità, Telecom Italia è tenuta a fornire all’Autorità puntuale evidenza della modalità adottata per la definizione delle condizioni economiche, distinta per singolo operatore sulla cui rete termina la chiamata.

5) Si ritiene che la definizione di chiare e trasparenti regole relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, soprattutto con riferimento ai kit di interconnessione, costituisca un elemento indispensabile per la piena applicazione dei principi generali in tema di interconnessione, al fine ultimo di garantire un efficiente ed effettivo sviluppo della concorrenza. Al riguardo, lo strumento più opportuno appare essere l’inserimento nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento di un *Service Level Agreement* che definisca il complesso delle modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione.

6) Alcuni aspetti dell’offerta di interconnessione di riferimento che costituiscono oggetto di ulteriori interventi di modifica e integrazione sono, ad oggi, in corso di valutazione da parte dell’Autorità nell’ambito di altri procedimenti.

In particolare, l’Autorità ha in corso un’attività di verifica delle condizioni economiche e tecniche, integrative dell’offerta di interconnessione di riferimento, proposte da Telecom Italia in merito alle prestazioni di *Carrier Preselection* e *Number Portability*. Tale attività mira, in particolare, a verificare il pieno rispetto dei criteri di ripartizione dei costi definiti nell’ambito delle delibere nn. 3/CIR/99 e 4/CIR/99 nonché a valutare la coerenza delle condizioni economiche e delle modalità contrattuali e gestionali proposte da Telecom Italia rispetto all’obiettivo di un equilibrato sviluppo delle dinamiche concorrenziali, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e raccomandato, da ultimo, dal citato parere delle Direzioni Generali Società dell’Informazione e Concorrenza della Commissione Europea.

È inoltre in via di conclusione un procedimento istruttorio in tema di linee affittate, kit e collegamenti di interconnessione. Nell’ambito di tale procedimento sono stati presi in esame le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei collegamenti diretti nell’ambito dell’interconnessione, i livelli di qualità, e la gamma di servizi da prevedere nell’ambito dell’Offerta d’interconnessione di riferimento, anche sulla base di quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione europea C(1999) 3863 del 24 novembre 1999 sulla fissazione dei prezzi d’interconnessione per le linee affittate in un mercato liberalizzato.

Telecom Italia è pertanto tenuta ad adeguare tempestivamente la propria l’offerta di interconnessione di riferimento alle determinazioni che verranno assunte dall’Autorità nell’ambito dei relativi provvedimenti;

DELIBERA:

Art. 1

Modifiche alle condizioni tecnico-economiche dei servizi contenuti nell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecnico-economiche dei servizi contenuti nell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:

a) con riferimento all’accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica il principio generale per cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all’operatore a cui è stata assegnata la relativa numerazione. All’operatore dalla cui rete origina la chiamata spettano invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura dell’eventuale rischio di insolvenza. L’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio;

b) le condizioni economiche per il servizio di trasporto del traffico internazionale uscente devono essere adeguate ai costi effettivamente sostenuti per la terminazione su reti internazionali. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità, contestualmente alla presentazione dell'offerta di interconnessione di riferimento come modificata ai sensi della presente delibera, puntuale e documentata evidenza dei costi sostenuti per l'instradamento del traffico verso i vari Paesi esteri. Telecom Italia può aggiornare le condizioni economiche per l'instradamento del traffico internazionale uscente ogni qualvolta si realizzi una modifica dei costi di terminazione su reti internazionali, dandone preventiva e documentata informativa all'Autorità;

c) con riferimento al servizio cosiddetto di "housing", Telecom Italia è tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione di riferimento con le seguenti informazioni di dettaglio:

1) le informazioni che Telecom Italia ritiene necessarie all'avvio dello studio di fattibilità e le informazioni fornite all'operatore a valle di tale attività;

2) i tempi massimi per la realizzazione di tale studio;

3) i tempi massimi impiegati per l'implementazione del servizio;

4) le norme che regolano l'attribuzione degli spazi agli operatori che ne fanno richiesta;

d) Telecom Italia è tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione con riferimento al contenuto e alle modalità di gestione del database per il servizio "12";

e) Telecom Italia è tenuta ad inserire nell'offerta di interconnessione di riferimento le condizioni economiche relative ai servizi di accesso da parte di un abbonato di un operatore interconnesso di servizi Numero Unico e Numero Personale forniti sulla rete di Telecom Italia;

f) in relazione ai servizi di accesso da parte di un abbonato di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori per il cui instradamento si ricorre alla rete intelligente, non possono essere addebitati costi a fronte di attività di configurazione delle centrali, ma esclusivamente eventuali costi relativi ad attività di configurazione del database di rete intelligente.

Art. 2

Nuovi servizi da inserire nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia

1. Si dispone l'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:

a) condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità a livello di SGU;

b) condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi di accesso da remoto ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso, con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;

c) condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete Privata Virtuale di altro operatore assegnatario della numerazione di cui all'articolo 16 della delibera n. 1/CIR/99 e successive modifiche. A tale riguardo, Telecom Italia:

1) è tenuta a fornire l'accesso ad una Rete Privata Virtuale alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura di un servizio di raccolta;

2) non può applicare restrizioni tecniche all'accesso a tale servizio né eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata Virtuale di altri operatori;

3) è tenuta ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete;

d) condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di estensione dell'interconnessione, anche nell'ipotesi di punto di interconnessione situato presso il nodo di Telecom Italia.

Art. 3

Struttura dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche dell'offerta di interconnessione di riferimento:

a) eliminazione della parola "di trasporto" alla lett. b) della premessa, riga 10, laddove si descrive il servizio di raccolta in *carrier selection*;